

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Lagonegro, [REDACTED] [REDACTED] instavano per la dichiarazione di fallimento della società [REDACTED] s.r.l. vantando crediti di lavoro nei confronti della stessa.

Il ricorso veniva riunito ad altri già pendenti nei confronti della predetta società la quale, costituitasi in giudizio, deduceva e documentava di aver proposto istanza per la composizione negoziata della crisi e che in data 31 maggio 2022 la predetta istanza, unitamente all'accettazione del professionista, era stata pubblicata nel registro delle imprese. Chiedeva pertanto non pronunciarsi sentenza di fallimento ai sensi del co. 4 dell'art. 6 del d. l. n. 118 del 2021.

Il Tribunale fallimentare di Lagonegro, sulla scorta del co. 3 dell'art. 6 secondo cui sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, ristretto lo scrutinio della fallibilità del debitore alle domande avanzate dai soli creditori lavoratori e riscontrata la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, accoglieva la domanda dei creditori lavoratori dichiarando il fallimento della [REDACTED] s.r.l.

Il nucleo centrale della motivazione adottata dal Tribunale a sostegno dell'ammissibilità della declaratoria di fallimento si incentra sul *favor* per i crediti di lavoro. A tal proposito infatti il Tribunale ha motivato che *"(...) sebbene da un lato tale disciplina offre il più ampio favore all'imprenditore che intende risolvere la crisi d'impresa mediante l'attivazione di tali strumenti apprestati dall'ordinamento, dall'altro lato assume marcata prevalenza l'interesse dei diritti e delle ragioni creditorie dei lavoratori, rimasti insoddisfatti al momento dell'istanza di applicazione delle misure protettive da parte dell'imprenditore; le ragioni del lavoratore, pertanto, rimangono impermeabili alle esigenze di risoluzione profilate dall'imprenditore"*.

Avverso la predetta pronuncia ha proposto reclamo la [REDACTED] s.r.l. chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, in via cautelare, la sospensione della liquidazione ai sensi dell'art. 19 legge fall.

La società reclamante concentra le ragioni di gravame proprio in ordine alla ritenuta ammissibilità della dichiarazione di fallimento nonostante la pregressa iscrizione nel registro delle imprese dell'istanza di composizione negoziata della crisi.

In particolare, la società reclamante ha dedotto come i crediti dei lavoratori renderebbero inapplicabili le misure protettive di cui al co. 2 dell'art. 6 ma non potrebbero consentire al lavoratore anche di accedere alla dichiarazione di fallimento contemplata dal successivo co. 4 della medesima norma.

L'inibitoria relativa alla dichiarazione di fallimento infatti, secondo la prospettazione della società reclamante, opererebbe *ex lege*, ovvero dal momento della pubblicazione dell'istanza di composizione della crisi nel registro delle imprese e non sarebbe equiparabile alle misure protettive di cui al co. 2 della medesima norma che



non producono effetti di diritto per il fatto stesso della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, ma che devono essere specificatamente richieste dall'imprenditore e, pertanto, solo queste ultime non sarebbero applicabili in relazione ai diritti di credito dei lavoratori.

In sintesi, la sospensione dell'istruttoria prefallimentare opererebbe di diritto dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese ed a prescindere dalla natura del credito per cui si procede.

Si è costituito [REDACTED] uno dei creditori ricorrenti in fase prefallimentare, che ha insistito per il rigetto del reclamo assumendo invece come l'esenzione di cui al co. 3 per i crediti di lavoro avrebbe un raggio applicativo più ampio in quanto, come argomentato dal Tribunale, consentirebbe al lavoratore di tutelare il proprio credito anche insistendo per la dichiarazione di fallimento, nonostante l'iscrizione dell'istanza di composizione negoziata nel registro delle imprese.

Non si sono costituiti gli altri creditori resistenti e neanche la Curatela fallimentare nonostante la ritualità della notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza in loro favore.

Il giudizio d'appello non è stato istruito se non documentalmente e trattenuto in decisione all'udienza dell'8 novembre 2022.

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

In via pregiudiziale di rito va dichiarata la contumacia di [REDACTED] della Curatela fallimentare della [REDACTED] s.r.l. e delle società Fallimento [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e [REDACTED] s.r.l.

Nel merito, si osserva quanto segue.

La fattispecie concreta è regolata, *ratione temporis*, dalla disciplina dettata dal d.l. n. 118 del 2021. L'art. 2 del predetto decreto legge fa riferimento alle imprese che si trovino in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, consentendo la proposizione dell'istanza di composizione negoziata subordinata ad una prognosi di probabile crisi o insolvenza, dovendo comunque risultare "ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa". La composizione negoziata, in sintesi, opera laddove vi sia una situazione di insolvenza caratterizzata da reversibilità ed è funzionale alla soluzione concordata, negoziata di tale situazione di crisi.

Nell'ambito di tale strumento assumono decisivo rilievo le misure protettive, strumentali al buon esito delle trattative con i creditori che potrebbero intraprendere iniziative, come azioni esecutive o cautelari, tali da pregiudicare la continuità dell'impresa che la composizione negoziata mira invece a preservare.

Ciò premesso, l'art. 6 del d. l. n. 118/2021 al co. 1 stabilisce che l'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente



all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione i creditori (...) non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa.

La medesima norma al co. 3 stabilisce un'esenzione per i diritti di credito dei lavoratori esclusi dalle misure protettive.

Ancora, al successivo co. 4 prevede che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al co. 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Il sistema delle misure protettive, pertanto, non riguarda i crediti dei lavoratori e le relative azioni tanto esecutive quanto cautelari e i relativi pagamenti.

Così ricostruito l'impianto normativo applicabile al caso di specie e la *ratio* della composizione negoziata, occorre rilevare come, contrariamente alle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, il *favor* che giustifica l'esclusione delle misure protettive per i crediti dei lavoratori non può estendersi sino a consentire loro di instare per la dichiarazione di fallimento nonostante l'iscrizione dell'istanza di composizione negoziata nel registro delle imprese.

Depone in tal senso anzitutto la collocazione testuale dell'esenzione di cui al co. 3 che precede la statuizione in ordine all'impossibilità di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.

Ancora, al di là dell'esegesi testuale, concorre la considerazione per cui, diversamente opinando, si consentirebbe al creditore lavoratore di inibire il buon esito delle trattative che connotano la composizione negoziata instando per la dichiarazione di fallimento e così alterando le dinamiche proprie di una fase di trattative il cui esito favorevole è affidato proprio alla mancanza di iniziative individuali dei singoli creditori.

La *ratio legis* prima ricostruita della composizione negoziata induce perciò la Corte a ritenere che la misura di cui al co. 4, ovvero l'inibizione della dichiarazione di fallimento, operi anche quando l'istanza di fallimento sia stata proposta da un lavoratore in quanto l'approdo contrario patrocinato dal Tribunale di Lagonegro porterebbe invece ad accordare al lavoratore, oltre alla facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, anche di trovare soddisfazione in sede concorsuale così rendendolo arbitro delle sorti delle trattative che caratterizzano la composizione negoziata.

D'altra parte, pur nella consapevolezza di una disomogeneità interpretativa in ordine alla qualificazione della misura di cui al co. 4 alla stregua delle misure protettive di cui al precedente co. 2 dell'art. 6, è indubbia la diversa dimensione operativa della procedura concorsuale che consente la soddisfazione dei creditori sulla base di un accertamento contestuale da parte del giudice delegato ed indipendentemente dalla natura dei crediti.



Non rileva in senso ostativo neanche la dedotta archiviazione del procedimento di composizione negoziata in data 8 agosto 2022 essendo la dichiarazione di fallimento risalente al precedente 19 luglio 2022 e tenuto conto del tenore del co. 4 dell'art. 6 secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento non può essere pronunciata dal giorno della pubblicazione dell'istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Infine, non è di ostacolo a tale approdo l'accertata insolvenza in seno al provvedimento impugnato. In disparte la considerazione per cui la disamina del presupposto dell'insolvenza è logicamente successiva alla deliberazione in ordine all'ammissibilità della dichiarazione di fallimento, va rilevato come vi sia un ampio dibattito esegetico in ordine all'incompatibilità o meno dello stato di insolvenza con la procedura di composizione negoziata, dibattito nell'ambito del quale si inseriscono non poche pronunce secondo cui, anche all'indomani dell'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza, non v'è un'incompatibilità *ex se* purché si tratti di un'insolvenza reversibile (cfr. da ultimo Tribunale di Bergamo, 25 maggio 2022 ed anche Tribunale di Bologna, 8 novembre 2022).

Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo va accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata con correlativa revoca della dichiarazione di fallimento.

Attesa la novità delle questioni trattate e l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

1. dichiara la contumacia della Curatela fallimentare della ██████████ s.r.l. e di ██████████ ██████████ FALLIMENTO ██████████ s.r.l. in liquidazione e ██████████ s.r.l.;
2. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di fallimento;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2022.

IL CONSIGLIERE est.

Mariadomenica Marchese

IL PRESIDENTE

Alberto Iannuzzi

